## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2024-5086 del 19/09/2024

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., D.M. 31/15 art. 4 comma 5., L.R. 13/15. Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Via Sabazia, 94 - Vado Ligure (SV). Approvazione della seconda Variante al Progetto di Bonifica proposta per la matrice ambientale "falda superficiale" afferente l'area dell'ex Punto Vendita Carburanti n. 4109-106722, sita in Via Roma, 206/A - Meldola (FC).

Proposta n. PDET-AMB-2024-5324 del 19/09/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., D.M. 31/15 art. 4 comma 5., L.R. 13/15. Esso Italiana S.r.I. con sede legale in Via Sabazia, 94 - Vado Ligure (SV). Approvazione della seconda Variante al Progetto di Bonifica proposta per la matrice ambientale "falda superficiale" afferente l'area dell'ex Punto Vendita Carburanti n. 4109–106722, sita in Via Roma, 206/A – Meldola (FC).

Sig.ri Lorena Bernardi e Daniele Bianchi: proprietari del terreno distinto al Foglio 11, particella 5 (subalterni 2-3-4-5-12) del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Meldola.

## LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato quanto disposto dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui "[...] La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. [...] Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. ";

Considerato, altresì, quanto disposto dall'art. 4, comma 5. del D.M. 31/15 secondo cui "[...] Il progetto di messa in sicurezza o bonifica è approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento.";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. 13/15, a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parta Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- "[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]";
- "[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]";

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena esercitano le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati mediante Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Est (AAC Est) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria di seguito riportata;

Rilevato che con nota del 31.08.2012, prot. prov.le n. 84515/12, la Sig.ra Lorena Bernardi aveva attivato, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di gestore del Punto Vendita Carburanti Esso Italiana S.r.l. n. 4109–106722 (dismesso e smantellato nell'estate 2013), il procedimento di bonifica in relazione alla situazione di potenziale contaminazione accertata a carico del sottosuolo afferente il sito di Via Roma, 206/A – Meldola (FC), di proprietà della stessa Sig.ra Lorena Bernardi e del Sig. Daniele Bianchi, in conseguenza di un presunto spandimento accidentale di benzina/gasolio da una tubazione di adduzione interrata risultata non a tenuta;

Ritenuto opportuno richiamare la Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2018-1560 del 29.03.2018 con cui, in particolare:

- è stata approvata la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata in modalità diretta con i dati di concentrazione dei gas interstiziali riscontrati a valle delle campagne di monitoraggio soil-gas;
- sono stati approvati i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti gli obiettivi di bonifica all'interno del sito in oggetto con riferimento ai contaminanti indice selezionati;
- è stato precisato che il sito in oggetto si configurava come "sito non contaminato", ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, per tale motivo, non era necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica;
- è stato approvato il Programma di Monitoraggio proposto ed autorizzata l'esecuzione delle relative attività a carico della matrice ambientale "acque sotterranee", tese a verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata a carico della falda in relazione agli esiti della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e alla destinazione d'uso del sito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 12.12.2017;

## Evidenziato che:

- 1. con nota del 01.07.2019, acquisita al PG/2019/104527 del 03.07.2019, Esso Italiana S.r.I., in ottemperanza a quanto prescritto al punto 3.10 della suddetta DET-AMB-2018-1560, a seguito del riscontro, nell'ambito dell'esecuzione del Programma di Monitoraggio post Analisi di Rischio, di una situazione di contaminazione a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" in corrispondenza dei piezometri "PM4" e "PM6" individuati quali Punti di Conformità (PoC), trasmetteva l'elaborato denominato "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 31/15", datato Giugno 2019;
- 2. con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-4310 del 18.09.2019, in particolare:
  - è stato stabilito che il sito si configurava come "sito contaminato", ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale "acque sotterranee" e che, per tale motivo, era necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica;
  - è stato approvato ai sensi dell'art. 242, commi 4. e 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4. e 5. del D.M. 31/15, l'elaborato denominato "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 31/15", datato Giugno 2019;
  - è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi proposti (iniezione di sostanza a lento rilascio di ossigeno "Oxigel<sup>®</sup>" da n. 4 punti dedicati "PI1-PI4" avvenuta in data 18-19 dicembre 2019: promozione della biodegradazione aerobica dei contaminanti, con spessore di trattamento: 3 metri (-5,0/-8,0 metri da p.c.)) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 08.08.2019;
- 3. con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2021-6254 del 10.12.2021 è stata approvata la proposta di prima Variante al Progetto Unico di Bonifica in riferimento al permanere di contaminazione

residua accertata, al termine degli interventi di bonifica eseguiti, a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" nei piezometri "PM6" e "PM7" (era prevista l'applicazione della medesima tecnologia di bonifica: iniezione del prodotto "Oxigel<sup>®</sup>" questa volta direttamente all'interno dei piezometri "PM5", "PM6" e "PM7" (biodegradazione aerobica accelerata));

Considerato che, alla luce del permanere di contaminazione residua a carico della falda anche al termine degli interventi di cui alla prima Variante al Progetto Unico di Bonifica approvata, Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso l'elaborato denominato *"Relazione tecnica di aggiornamento e seconda Variante progettuale"*, datato **Giugno 2024** e relativi Allegati (Rapporti di prova 2021-2022-2023-2024) acquisiti complessivamente ai PG/2024/132189-132200-132205-132210 del 17.07.2024;

Rilevato che con nota del 30.07.2024, PG/2024/139034, Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena ha, in particolare, comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., a partire dal giorno 17.07.2024, l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione della proposta di seconda Variante al Progetto Unico di Bonifica presentata, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4. del D.M. 31/15, per il risanamento della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente il sito di Via Roma, 206/A - Meldola e ha convocato per il giorno 10.09.2024 apposita seduta della Conferenza di Servizi;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza di Servizi decisoria simultanea tenutasi in data 10.09.2024, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5. del D.M. 31/15, la quale, in particolare:

- A. ha preso atto che le risultanze delle campagne di monitoraggio periodico effettuate, con cadenza trimestrale, nell'ambito della prima Variante progettuale, a seguito dell'iniezione della miscela "Oxigel®" (iniezioni del 26-27 gennaio 2022 in "PM5", "PM6" e "PM7"), conformemente alle prescrizioni di cui alla sopra citata DET-AMB-2021-6254, hanno accertato, in riferimento ai contaminanti indice "idrocarburi totali (espressi come n-esano)", "benzene", "toluene", "etilbenzene", "p-xilene", "MtBE" ed "EtBE":
  - la conformità, almeno negli ultimi due anni, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle Tabelle 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/15, nei piezometri Punti di Conformità (PoC) denominati "PM1", "PM2", "PM3", "PM4", "PM8" e pozzo privato "P1";
  - la conformità in "PM5" alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) approvate ma il superamento non trascurabile delle CSC per "BTEpX" e "idrocarburi totali (espressi come n-esano)";
  - la non conformità in "PM6" e in "PM7" alle CSC, complessivamente per "BTEpX" e "idrocarburi totali (espressi come n-esano)";
- B. ha dato atto che risulta accertata la presenza di un plume di contaminazione residuale a carico della falda superficiale nella zona compresa tra "PM5", "PM6" e "PM7" ad opera di contaminanti organici aromatici ("BTEpX") e "idrocarburi totali (espressi come n-esano)". La falda superficiale afferente il sito in oggetto risulta presentare una soggiacenza compresa tra -5,26 e -6,45 metri da t.p. (livello ghiaioso-sabbioso) con direzione di deflusso prevalente verso Sud/Sud-Ovest.
  - Il Responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno evidenziare che i piezometri "PM5" e "PM6" risultano insistere nella porzione di sito ove nell'estate 2013, nell'ambito della dismissione e rimozione delle strutture del punto vendita carburanti, era stata realizzata l'"area di scavo 1" in corrispondenza dell'ex parco serbatoi interrati;

Dato atto che il consulente incaricato di Esso Italiana S.r.l. ha provveduto a riepilogare le attività di bonifica complessivamente svolte in sito, ha illustrato gli esiti del piano di monitoraggio eseguito a carico della falda superficiale fino a luglio 2024 e ha presentato i principali elementi di cui alla proposta di seconda Variante progettuale. In particolare, ha comunicato che, in occasione delle ultime due campagne realizzate ad aprile e a luglio 2024, è stata riscontrata la conformità alle CSC, per i parametri oggetto di indagine, in tutta la rete di monitoraggio afferente il sito in oggetto. A riguardo, ha comunicato di ritenere che la stagionalità, con particolare riferimento alla piovosità e alle conseguenti oscillazioni del livello piezometrico della falda superficiale, possa influire sulla qualità analitica rilevata delle acque sotterranee e sulla mobilità degli

inquinanti ancora presenti nel sottosuolo;

Rilevato un trend medio decrescente nel tempo delle concentrazioni dei contaminanti e, quindi, dato atto dell'efficacia della tecnologia di bonifica sinora applicata ancorché non sufficiente, ad oggi, a mantenere nel tempo ed in modo stabile il rispetto degli obiettivi di bonifica su tutti i punti di conformità previsti, il consulente incaricato ha proceduto alla disamina della nuova tecnica proposta "Trap&Treat" e alla descrizione delle modalità previste per l'ulteriore intervento di risanamento e per le relative attività di campo;

Preso atto della richiesta avanzata dal consulente incaricato, alla luce dei dati analitici ottenuti e di considerazioni circa la inidoneità tecnica, di poter stralciare dalla rete di monitoraggio individuata nell'ambito del procedimento operativo e amministrativo di bonifica per il sito in oggetto, il pozzo ricadente in area privata esterna, la Conferenza di Servizi, acquisito il parere negativo di Arpae Area Prevenzione Ambientale Area Est (APA Est) - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì-Cesena e dell'Azienda USL della Romagna, ha concordato nello stabilire il mantenimento del suddetto pozzo privato, in coerenza con le valutazioni effettuate nell'ambito dell'iter istruttorio sinora svolto e ritenendo che il medesimo pozzo costituisca utile presidio di controllo e possibile indicatore dell'eventuale migrazione della contaminazione verso l'area adiacente di proprietà di terzi;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ha preso atto della proposta di ulteriore intervento di bonifica, predisposta ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4, comma 4. del D.M. 31/15, illustrata al Capitolo 4.0 dell'elaborato "Seconda Variante", al fine di conseguire la conformità agli obiettivi di bonifica in tutti i punti di controllo afferenti la rete di monitoraggio della falda presente in sito e nel pozzo esterno all'area di pertinenza dell'ex PV e ricadente in area residenziale privata, in riferimento ai parametri "idrocarburi totali espressi come n-esano", "BTEX", "MtBE" e "EtBE":

Dato atto che, sulla base delle informazioni sopra riportate, della situazione litostratigrafica ed idrogeologica locale, della tipologia e della distribuzione attuale della contaminazione, in un'ottica costi-benefici, la ditta proponente ritiene che la migliore strategia adottabile per il risanamento ambientale del sito sia la tecnica "Trap & Treat" attuabile attraverso l'iniezione nel sottosuolo saturo (una sola campagna di iniezione) di idoneo composto in n. 3 (tre) punti dedicati denominati "IN1-IN2-IN3" (si veda la planimetria allegata all'elaborato "Seconda Variante"), disposti in un'area a valle idrogeologica con spaziatura compresa tra circa 2,0-2,5 metri;

Rilevato che la tecnologia selezionata è il carbone attivo colloidale "Petrofix<sup>TM</sup>" (commercializzato dalla ditta Regenesis®) che verrà applicato unitamente a un ammendante appositamente studiato "EA Blend<sup>TM</sup>" con iniezione Direct Push (es. Geoprobe) mediante aste cave infisse nel terreno con la finalità di attivare i processi di adsorbimento e biodegradazione dei contaminanti in modo da rimuovere la contaminazione residua presente nelle acque sotterranee (spessore di trattamento: circa 4 metri nel tratto saturo del sottosuolo compreso tra -3,5/-7,5 metri da p.c.). Allo scopo di verificare il trend della bonifica, a seguito dell'iniezione di "Petrofix<sup>TM</sup>" e "EA Blend<sup>TM</sup>", saranno eseguite specifiche attività di monitoraggio a cadenza trimestrale per un periodo indicativo di 9 mesi sui piezometri "PM6" e "PM7";

## Dato atto che:

- la durata complessiva dell'intervento di bonifica del sito viene stimata pari a circa 18 mesi, comprensiva delle attività di collaudo (paragrafo 4.9 dell'elaborato "Seconda Variante");
- il costo dell'intervento di bonifica proposto viene stimato pari a circa 26.000,00 Euro (paragrafo 4.10 dell'elaborato "Seconda Variante");

Considerato che Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena ha riferito le proprie valutazioni di competenza così come illustrate nella Relazione tecnica acquisita al PG/2024/152070 del 22.08.2024 di cui si riporta di seguito uno stralcio:

## "[...] Valutazioni

Si prende atto dei risultati a cui si è pervenuti e si sottolinea la necessità di mettere in campo una soluzione tecnica che porti la bonifica al termine.

In considerazione della proposta di effettuare l'iniezione d PetroFix e del relativo ammendante EA in prossimità di due dei tre piezometri POC interni al sito, PM6, PM7, si valuta la necessità di salvaguardare una zona di franco attorno ai piezometri PM6 e PM7 di due metri di raggio in cui non effettuare le attività di iniezione.

Si rileva che non sono stati effettuati gli spurghi con lavaggio dei piezometri PM5, PM6, PM7 oggetto di iniezione dopo l'ultima campagna di monitoraggio della bonifica precedentemente autorizzata e condotta nel dicembre 2019.

## Prescrizioni

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede di variare come segue, la modalità del piano di collaudo da svolgersi in contraddittorio con questo Servizio Territoriale su tutti i piezometri presenti in sito e sul pozzo privato:

- salvaguardare una zona di franco attorno ai piezometri PM6 e PM7 di due metri di raggio in cui non effettuare le attività di iniezione:
- effettuare uno spurgo con lavaggio dei piezometri PM5, PM6, PM7 dopo l'ultima campagna di monitoraggio della bonifica (T9 a circa nove mesi dalle iniezioni), prima dell'inizio del monitoraggio ai fini del collaudo;
- si dovrà attendere almeno 4 settimane dall'effettuazione dello spurgo profondo, prima di procedere alle 2 campagne di monitoraggio consecutive in contraddittorio con questo Servizio Territoriale su tutti i piezometri del sito;
- le due campagne dovranno essere condotte a circa 6 mesi l'una dall'altra in modo da coprire la massima e la minima escursione di falda, su tutti i piezometri presenti in sito e sul pozzo privato;
- i parametri oggetto di indagine sono: idrocarburi totali espressi come n-esano, BTEX, MTBE, ETBE;
- si richiede che vengano puntualmente comunicate le date delle varie fasi operative e di monitoraggio condotte in sito.

Al fine di effettuare i campionamenti in contraddittorio sulle acque sotterranee si richiede di concordare le date con un preavviso di almeno 15 gg lavorativi.";

Preso atto della volontà comunicata dal consulente incaricato e rappresentante della ditta proponente di mantenere attiva la fidejussione bancaria emessa in data 14.11.2019 da Intesa Sanpaolo n. 08312 /8200 /00790899 /484799 / 2903-2019 prestata da Esso Italiana S.r.l. in ottemperanza al punto 5. delle prescrizioni della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-4310, per un importo massimo complessivo pari a 17.818,50 Euro, accettata dal Comune di Meldola con nota del 02.12.2019, PG/2019/185003 ed in deposito presso il medesimo Comune unitamente alla Appendice n. 1 di aggiornamento emessa a seguito della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2021-6254 del 10.12.2021 con cui è stata approvata la prima Variante al Progetto Unico di Bonifica;

Rilevata la necessità che Esso Italiana S.r.l. presenti al Comune di Meldola una Appendice n. 2 di ulteriore aggiornamento;

Evidenziato che il Rappresentante di Arpae ha concordato relativamente alla modalità di gestione della garanzia finanziaria e ha precisato che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7. della L. 241/90 e s.m.i., è considerato acquisito l'assenso senza condizioni sul progetto in esame del Comune di Meldola il cui rappresentante non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi del 10.09.2024;

Precisato che la rappresentante dell'Azienda USL della Romagna, in aggiunta al già citato parere negativo circa la possibilità di esclusione dal piano di monitoraggio del pozzo privato immediatamente confinante con l'area oggetto di bonifica, ha preso atto dei chiarimenti forniti in sede di Conferenza di Servizi dai progettisti, i quali escludono che il trattamento "Trap&Treat" possa alterare le caratteristiche chimico fisiche della falda acquifera a seguito dell'utilizzo di nitrati e solfati quali accettori di elettroni (deputati all'avvio di processi di biodegradazione che possono poi mantenersi nel tempo) e ha fornito pertanto parere favorevole al trattamento di bonifica proposto. Riguardo al punto del crono programma (paragrafo 4.9 della "Relazione Tecnica di aggiornamento e seconda variante progettuale") inerente "predisposizione del cantiere e delle aree di stoccaggio temporaneo del materiale" ha prescritto che l'eventuale deposito temporaneo dei prodotti avvenga in sicurezza e in conformità a quanto riportato nelle relative schede tecniche. Infine, ha acquisito in

sede di Conferenza di Servizi la conferma che l'acqua utilizzata presso l'autolavaggio in funzione nel sito proviene esclusivamente dalla rete acquedottistica pubblica;

Acquisiti gli assensi e i pareri favorevoli dei rappresentanti degli Enti componenti la Conferenza di Servizi in relazione all'approvazione dell'elaborato denominato "Relazione tecnica di aggiornamento e seconda Variante progettuale", datato Giugno 2024;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria simultanea nella seduta del 10.09.2024, tenuto conto della Relazione tecnica contenente le valutazioni di competenza di Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena acquisita al PG/2024/152070 del 22.08.2024 e del supporto tecnico fornito in seduta, i cui rilievi e prescrizioni sono integrati con quanto di seguito riportato, ha concordato, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4, comma 5. del D.M. 31/15 nel ritenere di poter esprimere parere favorevole all'approvazione dell'elaborato denominato "Relazione tecnica di aggiornamento e seconda Variante progettuale", datato Giugno 2024 e relativi Allegati (Rapporti di prova 2021-2022-2023-2024) acquisiti complessivamente ai PG/2024/132189-132200-132205-132210 del 17.07.2024, con riferimento alla proposta di intervento illustrata al Capitolo 4.0, tesa al risanamento della falda superficiale afferente l'area di pertinenza dell'ex Punto Vendita Carburanti dismesso, con conseguimento degli obiettivi di bonifica (CSC ovvero CSR), nell'osservanza di specifiche prescrizioni, così come riportate al punto 2. del dispositivo della presente Determinazione;

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

 "Relazione tecnica di aggiornamento e seconda Variante progettuale", datata Giugno 2024 e relativi Allegati (Rapporti di prova 2021-2022-2023-2024) acquisiti complessivamente ai PG/2024/ 132189 -132200 - 132205 - 132210 del 17.07.2024, presentata ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4. del D.M. 31/15;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta "Bonifica di siti contaminati";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 Luglio 2018 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia – Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 avente ad oggetto "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024 con cui è stato conferito l'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" al Dr. Cristian Silvestroni, a far data dal 01.06.2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla

presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni;

## **DETERMINA**

- 1. di approvare ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5. del D.M. 31/15, l'elaborato denominato "Relazione tecnica di aggiornamento e seconda Variante progettuale", datato Giugno 2024 e relativi Allegati (Rapporti di prova 2021-2022-2023-2024) acquisiti complessivamente ai PG/2024/132189-132200-132205-132210 del 17.07.2024, con riferimento alla proposta di intervento illustrata al Capitolo 4.0, tesa al risanamento della falda superficiale afferente l'area di pertinenza dell'ex Punto Vendita Carburanti dismesso, con conseguimento degli obiettivi di bonifica definiti (CSC ovvero CSR);
- **di autorizzare** l'esecuzione dell'intervento di bonifica proposto a carico della matrice ambientale "falda superficiale" nel rispetto delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi decisoria simultanea nella seduta del 10.09.2024, di seguito riportate:
  - 1. la ditta proponente Esso Italiana S.r.I. dovrà provvedere alla presentazione al Comune di Meldola nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'avvio delle attività di cui alla seconda Variante al Progetto Unico di Bonifica approvata, di apposita Appendice n. 2 di aggiornamento della garanzia finanziaria emessa da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 14.11.2019 n. 08312/8200/00790899/484799/2903-2019, per un importo massimo complessivo pari a 17.818,50 Euro, che rechi esplicito riferimento al fatto che la garanzia finanziaria è prestata a copertura anche degli interventi di cui alla nuova (seconda) Variante progettuale degli interventi di bonifica approvata e autorizzata (dovranno essere indicati gli estremi della presente Determinazione dirigenziale Arpae).
    - Si precisa che la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte del Comune di Meldola, della sopra richiesta Appendice n. 2 di aggiornamento della fidejussione bancaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - 2. la ditta proponente Esso Italiana S.r.l. dovrà provvedere a trasmettere agli Enti, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, apposita comunicazione relativa alla data di avvio e alla data di termine delle attività di bonifica e apposite comunicazioni relative alle date previste per le diverse fasi dell'intervento e per il monitoraggio da condurre in sito, con particolare riferimento alla data di iniezione dei prodotti "Petrofix™" e "EA Blend™", con un preavviso di almeno 15 giorni, per consentire ad Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena la programmazione delle eventuali attività di verifica e controllo. L'avvio delle tempistiche previste si intenderà riferito alla data effettiva di inizio lavori che corrisponderà alla data di iniezione della tecnologia di Bioremediation aerobica accelerata durata prevista per la bonifica: circa 18-20 (diciotto-venti) mesi comprensivi del collaudo in contraddittorio con i tecnici di Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena.
    - Si stabilisce che l'avvio delle attività di bonifica con riferimento alla fase di iniezione della tecnologia di Bioremediation aerobica accelerata dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 28.02.2025;
  - 3. dovrà essere redatto il "giornale dei lavori" (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo e, comunque, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica;

- 4. dovrà essere salvaguardata una zona di franco attorno ai piezometri "PM6" e "PM7" di due metri di raggio in cui non effettuare le attività di iniezione;
- 5. dovrà essere effettuato uno spurgo con lavaggio dei piezometri "PM5", "PM6" e "PM7" dopo l'ultima campagna di monitoraggio della bonifica ("T9" a circa nove mesi dalle iniezioni), prima dell'inizio del monitoraggio ai fini del collaudo;
- 6. si dovranno attendere almeno 4 (quattro) settimane dall'effettuazione dello spurgo profondo, prima di procedere alle due campagne di monitoraggio consecutive in contraddittorio con Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena. Le due campagne dovranno essere condotte a circa 6 mesi l'una dall'altra in modo da coprire la massima e la minima escursione di falda, su tutti i piezometri presenti in sito e sul pozzo privato;
- 7. al fine del collaudo dell'intervento di bonifica a carico della falda superficiale e della restituibilità del sito in oggetto, al termine delle attività di campo previste che si stimano svolgersi e concludersi in un arco temporale di circa 18-20 (diciotto-venti) mesi (rif. paragrafo 4.9 della "Seconda Variante" Giugno 2024) e atteso un tempo di riequilibrio di almeno 12 (dodici) mesi dall'iniezione della tecnologia "Trap & Treat", dovranno essere prelevati e analizzati campioni di falda da tutti i n. 8 piezometri presenti in sito e dal pozzo privato di proprietà di terzi al confine Sud-Ovest del sito in contraddittorio con i tecnici di Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena, al fine di accertare la conformità agli obiettivi di bonifica così come di seguito definiti per almeno 2 (due) campagne di monitoraggio consecutive la seconda delle quali dovrà essere effettuata a distanza, indicativamente, di 6 mesi dalla prima e in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda. A riguardo, Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi al fine di organizzare le attività e di concordare le date.
  - piezometri interni all'area dell'ex PV PoC "PM1", "PM2", "PM3", "PM4", "PM6", "PM7" e
     "PM8" : CSC Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 31/15;

•	piezometro	interno	all'area	dell'ex P	/ "PM5" :	CSR	calcolate	e approvate
---	------------	---------	----------	-----------	-----------	-----	-----------	-------------

CONTAMINANTE INDICE	CSR (μg/L)			
Benzene	174			
Etilbenzene	320			
Toluene	180			
p-Xileni	740			
Idrocarburi totali espressi come n-esano	9.200			
MtBE	900			
EtBE	40			

 pozzo privato esterno all'area dell'ex PV : CSC Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte Quarta D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 31/15.

Si precisa che dovranno essere assunte le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/15 per gli eventuali ulteriori parametri per i quali non è stata definita una CSR nell'ambito della procedura di Analisi di Rischio.

I parametri oggetto di collaudo sono i contaminanti indice : idrocarburi totali espressi come n-esano, Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xileni, MtBE e EtBE;

8. in riferimento alla predisposizione del cantiere e delle aree di stoccaggio temporaneo del materiale da utilizzare, l'eventuale deposito temporaneo dei prodotti dovrà avvenire in sicurezza ed in conformità a quanto riportato nelle relative schede tecniche;

- il prelievo e l'analisi chimica dei campioni di acque sotterranee dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni "Campionamento terreni e acque sotterranee" e "Metodiche analitiche" dell'Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 10. al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpae di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità; sarebbe opportuno, pertanto, che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti venissero emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA per le prove analitiche richieste;
- 11. con <u>cadenza semestrale</u> dovranno essere trasmessi agli Enti i <u>Report di aggiornamento</u> descrittivi dell'andamento delle attività di bonifica e degli <u>esiti del monitoraggio svolto</u>;
- 12. i rifiuti prodotti nell'ambito dell'esecuzione dell'intervento di bonifica dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 13. qualora, al termine degli interventi di bonifica effettuati, alla luce degli esiti delle indagini di restituibilità al fine del collaudo di cui al precedente punto 2.7. effettuate in contraddittorio con Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena, si accertasse il persistere della situazione di contaminazione residua a carico della matrice ambientale "acque sotterranee", Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita ulteriore Variante al Progetto di Bonifica approvato, che proponga tecnologie di bonifica alternative ovvero, se necessario ed esclusivamente in riferimento all'area interna all'ex PV, ad implementare la revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata, da sottoporre alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita seduta della Conferenza di Servizi;
- 14. qualora, al termine degli interventi e delle attività di bonifica proposti, gli esiti delle indagini di collaudo/restituibilità complessivamente eseguite in contraddittorio con Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena evidenziassero l'avvenuto conseguimento della conformità agli obiettivi di bonifica come definiti al precedente punto 2.7. per la matrice ambientale "acque sotterranee", in riferimento ai contaminanti indice individuati, Esso Italiana S.r.l. potrà procedere a richiedere il rilascio della Certificazione attestante il completamento degli interventi di Bonifica;
- 15. la richiesta di rilascio da parte di Arpae AAC Est Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, dovrà essere presentata solo successivamente all'avvenuto ripristino del sito in oggetto. Tale richiesta dovrà essere presentata da Esso Italiana S.r.l., direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, utilizzando il Modulo I e il Modulo I1 della modulistica appositamente predisposta e approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2218/2015, ad Arpae AAC Est SAC di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Meldola e all'Azienda USL della Romagna U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì.
  - Unitamente ai suddetti Modulo I e Modulo I1, la ditta proponente dovrà trasmettere ad Arpae AAC Est SAC di Forlì-Cesena le informazioni necessarie al fine dell'emissione dell'avviso pagoPA per il versamento degli oneri previsti dal *"Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna"* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica (l'attività "12.8.5.7" prevede un importo pari a 346,00 Euro per un sito fino a 2.000 mq + ulteriori 100 Euro ogni ulteriori 1.000 mq);
- 16. al fine della restituibilità per la matrice ambientale "acque sotterranee", unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita Relazione Tecnica di fine lavori nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

- a) dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto e le risultanze analitiche del monitoraggio e del collaudo eseguiti opportunamente restituite in apposita Tabella riepilogativa corredata dai relativi Rapporti di prova;
- b) dovrà essere trasmessa copia del "giornale dei lavori", di cui al precedente punto 2.3. delle prescrizioni;
- c) dovranno essere allegati i <u>Rapporti di prova</u> del Laboratorio scelto da Esso Italiana S.r.l. e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri selezionati ai fini del collaudo e della restituibilità del sito, tese all'accertamento della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati (contaminanti indice) ai rispettivi obiettivi di bonifica, definiti al precedente punto 2.7. delle prescrizioni. Dovranno essere fornite specifiche <u>Tabelle</u> e idonee <u>Planimetrie</u> in scala atte a restituire in modo chiaro i dati di collaudo;
- d) dovranno essere allegate le copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
- e) dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa ad Arpae AAC Est – SAC di Forlì-Cesena, ad Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Meldola e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì.

- 3. <u>di stabilire</u> che la ditta proponente Esso Italiana S.r.l. dovrà provvedere <u>entro il 15.11.2024</u> al versamento degli oneri previsti dal Tariffario Arpae per l'attività "12.8.5.5" relativa all'approvazione del Progetto di Bonifica per interventi con procedura semplificata (DM 31/2015) punti vendita carburante (pari a 346,00 Euro per un sito fino a 1.000 mq + 100,00 Euro ogni ulteriori 1.000 mq, da calcolare sulla base dell'estensione areale del sito in oggetto) calcolati pari a <u>346,00 Euro</u> (in riferimento all'area di intervento stimata di circa 290 mq) come da bollettino pagoPA già inviato;
- **4. di precisare** che ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;
- 5. <u>di considerare</u> il presente atto integrativo delle Determinazioni dirigenziali Arpae n. DET-AMB-2019-4310 del 18.09.2019 (approvazione del Progetto Unico di Bonifica) e n. DET-AMB-2021-6254 del 10.12.2021 (approvazione della prima Variante al Progetto Unico di Bonifica), di cui rimangono in vigore tutte le condizioni e le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra citati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- **di precisare** che Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena dovrà essere informata dell'inizio delle attività di cui alla seconda Variante di bonifica autorizzata con un anticipo di almeno 15 giorni, per consentire l'esecuzione dei controlli di competenza che potranno essere realizzati durante lo svolgimento delle attività di campo, attraverso la verifica dell'applicazione delle specifiche definite nel Progetto di Bonifica e nel presente atto;
- 7. <u>di demandare</u> ad Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi e delle attività approvati con il presente atto;
- 8. <u>di dare atto</u> che il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;

- **9. di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
- 10. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;
- **11. di precisare** che il presente atto viene trasmesso alla ditta proponente Esso Italiana S.r.l. e ai propri consulenti incaricati per la gestione dell'iter amministrativo e l'esecuzione delle attività ambientali;
- di stabilire inoltre che copia del presente atto venga trasmessa ad Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Meldola Ufficio Ambiente, all'Azienda USL della Romagna U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, alla Prefettura di Forlì-Cesena Ufficio Territoriale del Governo e ai Sig.ri Lorena Bernardi e Daniele Bianchi, proprietari del terreno distinto al Foglio 11, particella 5 (subalterni 2-3-4-5-12) del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Meldola, per il seguito di rispettiva competenza ovvero per opportuna conoscenza;

## 13. di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- **di avvertire** che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est Dott.ssa Tamara Mordenti\*

\*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.